



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali

Decreto Rettorale n. 28 del 12/01/2011

Oggetto: Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino.

IL RETTORE

Visto il Decreto Rettorale n. 251 del 3 aprile 2006 con il quale è stato approvato il Regolamento Quadro di Ateneo per l'Istituzione e il Funzionamento delle Scuole di Dottorato di Ricerca;

Visto il Decreto Rettorale n. 533 del 4 luglio 2006 con il quale è stato emanato il Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell'Università degli Studi di Torino;

Visto il Decreto Rettorale n. 2417 del 17 aprile 2007 di emanazione del nuovo Regolamento Consiglio Interscuola di Dottorato – Università di Torino;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 7 giugno 2010, 20 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 15 ottobre 2010 relative all'approvazione del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 21 settembre 2010 e 30 novembre 2010 ha preso atto del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino;

Vista la Legge n. 210 del 3 luglio 1998;

Visto il Decreto Ministeriale 224 del 30 aprile 1999;

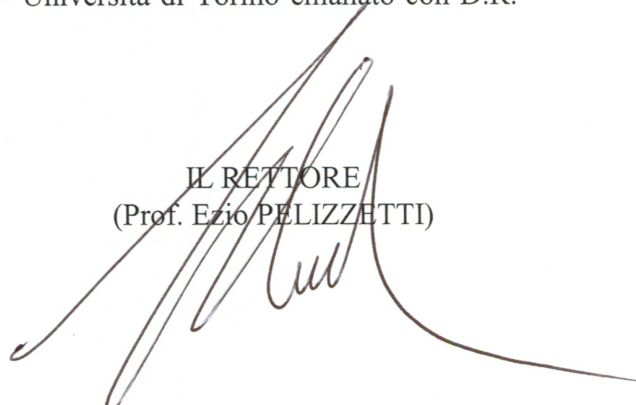
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca dell'Università di Torino nel testo di seguito riportato.
2. A decorrere dalla medesima data non è più in vigore il nuovo Regolamento Consiglio Interscuola di Dottorato – Università di Torino emanato con D.R. n. 2417 del 17 aprile 2007.

IL RETTORE
(Prof. Ezio PELIZZETTI)



VISTO: IL DIRIGENTE
Claudio BORIO



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
SCUOLE DI DOTTORATO E DEI DOTTORATI DI RICERCA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

TITOLO I: SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

- Art. 1 Istituzione
- Art. 2 Obiettivi
- Art. 3 Organizzazione e struttura
- Art. 4 Risorse e gestione amministrativa
- Art. 5 Organi di governo
- Art. 6 Direttore
- Art. 7 Consiglio
- Art. 8 Consiglio Interscuola di Dottorato

TITOLO II: CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Sezione I – Istituzione e Organi

- Art. 9 Istituzione
- Art. 10 Requisiti
- Art. 11 Organi
- Art. 12 Coordinatore
- Art. 13 Collegio dei Docenti
- Art. 14 Tutor
- Art. 15 Tutor esterni
- Art.16 Finanziamenti

Sezione II - Accesso

- Art. 17 Ammissione ai corsi
- Art. 18 Contributi per l'accesso e la frequenza
- Art. 19 Commissione giudicatrice

Sezione III – Attività dei dottorandi

- Art. 20 Inizio dei corsi e attività dei dottorandi
- Art. 21 Durata del corso
- Art. 22 Sede di attività
- Art. 23 Sospensione dell'attività
- Art. 24 Borse di studio
- Art.25 Incompatibilità

Sezione IV – Modalità conseguimento del titolo

- Art. 26 Commissione giudicatrice per l'esame finale
- Art. 27 Presentazione della tesi e istanza di proroga
- Art. 28 Esame finale

Sezione V – Internazionalizzazione

- Art. 29 Tipologie di accordi con Università straniere
- Art. 30 Dottorati di ricerca in co-tutela di tesi

TITOLO III: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

Art. 32

Allegato 1 - Criteri riutilizzo borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite.

Allegato 2 - Linee guida per l'organizzazione in crediti formativi dei corsi di Dottorato di ricerca.

Allegato 3 - Disciplina di attivazione dei Dottorati Erasmus Mundus.

Allegato 4 - Parametri di valutazione dei docenti.

Allegato 5 - Modalità di svolgimento esami di ammissione.

Allegato 6 - Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi.

TITOLO I: SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1- Istituzione

1. L'Università degli Studi di Torino organizza i propri corsi di Dottorato di ricerca (di seguito Dottorati) all'interno di un sistema di Scuole di Dottorato di Ricerca (di seguito Scuole).
2. Sono istituite con Decreto del Rettore le seguenti Scuole:
 - a) Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative;
 - b) Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umane e Sociali;
 - c) Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita e della Salute;
 - d) Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici.
3. L'istituzione di Scuole di Dottorato InterAteneo avviene con Decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa della Scuola. Essa è sottoposta a preventiva approvazione del Senato Accademico e deve essere conforme agli obiettivi, all'organizzazione e alla struttura delle Scuole dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 2 – Obiettivi

1. Le Scuole promuovono, organizzano e gestiscono tutte le attività finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi pluridisciplinari di livello dottorale, costituendo in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Università degli Studi di Torino.
2. Nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari, esse curano la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso le Università, gli istituti di ricerca, gli enti pubblici e soggetti privati italiani e stranieri.
3. Ciascuna Scuola definisce un progetto pluriennale nel quale sono indicati in maniera analitica gli specifici obiettivi formativi in relazione alle aree disciplinari coinvolte nell'attività dei Dottorati ad essa afferenti. In tale progetto devono essere anche indicati i sistemi di monitoraggio e valutazione interna dei risultati ottenuti, soprattutto sull'effettivo addestramento all'attività di ricerca e agli sbocchi professionali dei dottorandi di ricerca (di seguito dottorandi) e le risorse strumentali e materiali messe a disposizione dai Dipartimenti interessati.

Art. 3 – Organizzazione e Struttura

1. Ciascuna Scuola raggruppa al proprio interno:
 - a) Dottorati di Ateneo in numero compreso fra 3 e 8, salvo comprovate e giustificare eccezioni valutate dal Senato Accademico;
 - b) Dottorati Internazionali in network Erasmus Mundus.
2. I Dottorati di Ateneo della Scuola in Scienze della Vita e della Salute possono aderire al programma MD/PhD dell'Università degli Studi di Torino secondo la disciplina dell'apposito regolamento.

Art. 4 – Risorse e gestione amministrativa

1. Le Scuole dispongono di borse di studio a carico del bilancio universitario o finanziate da enti pubblici e privati. Le borse a carico del bilancio universitario sono assegnate alle Scuole

nell'ambito di un piano triennale di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione in modo da garantire la flessibilità gestionale necessaria alla realizzazione degli obiettivi di cui al precedente Art. 2 comma 3. Tale piano comprende una quota di borse rese disponibili all'inizio di ciascun triennio e una quota attribuita su base annua.

2. La ripartizione fra le Scuole delle borse a carico del bilancio universitario è stabilita con delibera del Senato Accademico.

3. Le Scuole, nell'ambito della propria autonomia, provvedono alla ripartizione delle borse di studio a carico del bilancio universitario fra i Dottorati attivati al proprio interno. Nel fare ciò le Scuole possono utilizzare, per ciascun ciclo di Dottorato, un numero di borse non inferiore all'80% e non superiore al 120% di quelle loro attribuite, fermo restando il rispetto dell'assegnazione complessiva triennale e del numero di borse disponibili annualmente sulla base del piano di spesa di cui al precedente comma 1. Eventuali borse bandite e non assegnate potranno essere trasferite fra i Dottorati della Scuola attivati nell'ambito dello stesso ciclo, oppure essere messe a bando nel ciclo di Dottorato successivo.

4. Le borse di studio a carico del bilancio universitario parzialmente utilizzate a seguito di mancata ammissione ai successivi anni di corso, cessazioni, rinunce, ecc. sono riassegnate alle Scuole come indicato nell'Allegato 1.

5. L'utilizzo totale o parziale di borse di studio finanziate da altri enti pubblici o privati su specifici programmi di ricerca è disciplinato dagli accordi in essere con gli enti finanziatori.

6. Le Scuole possono disporre di risorse finanziarie e materiali assegnate a qualsiasi titolo dall'Università e/o da enti pubblici e privati italiani e stranieri.

7. La gestione amministrativa e contabile delle Scuole è affidata ad un'unica struttura amministrativa dedicata.

Art. 5- Organi di governo

1. Sono organi di governo della Scuola:

- a) il Direttore.
- b) il Consiglio.

Art. 6 – Direttore

1. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno in servizio presso l'Università degli Studi di Torino eletto dal Consiglio tra i suoi componenti. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

2. Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni.
 - b) è membro di diritto del Consiglio Interscuola di Dottorato di cui all'art. 8.
 - c) coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative.
 - d) convoca e presiede il Consiglio e ne cura l'attuazione delle delibere.
 - e) propone al Consiglio il documento di programmazione triennale di cui all'Art. 2 comma 3.
 - f) presenta annualmente al Consiglio il bilancio della Scuola.
3. Il Direttore nomina fra i membri del Consiglio un Vicedirettore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 7 - Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e vigilanza sulle attività della Scuola.
2. E' costituito da:
 - a) i Coordinatori dei Dottorati di Ateneo che fanno parte della Scuola;
 - b) i Responsabili dei Dottorati Internazionali in network Erasmus Mundus che fanno parte della Scuola;
 - c) una rappresentanza, fino ad un numero pari al numero di Coordinatori, di docenti/tutor, eletta dai Collegi dei Docenti dei Dottorati in modo proporzionale al numero dei docenti/tutor di ciascun Dottorato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno di funzionamento della Scuola;
 - d) una rappresentanza dei dottorandi in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30% del numero dei docenti, eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno di funzionamento della Scuola;
 - e) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo afferente alla Scuola, eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno di funzionamento della Scuola, limitatamente alla discussione delle materie di ordine organizzativo e amministrativo.Fino all'approvazione del Regolamento interno di funzionamento della Scuola, il Consiglio è composto dai Coordinatori dei Dottorati e dai Responsabili dei Dottorati Internazionali che fanno parte della Scuola.
3. I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono riconfermabili.
4. Il Consiglio:
 - a) elegge al proprio interno il Direttore;
 - b) esprime parere sull'istituzione del Dottorato;
 - c) approva con maggioranza dei due terzi la ripartizione fra i Dottorati della Scuola delle borse di studio a carico del bilancio universitario comunicando per iscritto al Senato Accademico i criteri a tal fine utilizzati;
 - d) destina le risorse di cui all'art. 4;
 - e) approva il documento di programmazione triennale di cui all'Art. 2 comma 3;
 - f) approva il bilancio della Scuola;
 - g) cura ed organizza la didattica comune ai Dottorati della Scuola facendo riferimento alle linee di indirizzo definite dal Senato Accademico (Allegato 2);
 - h) approva il Regolamento interno di funzionamento della Scuola, nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 8 - Consiglio Interscuola di Dottorato

1. Il Consiglio Interscuola di Dottorato è composto dal Rettore o da un suo delegato e dai Direttori delle Scuole dell'Università di Torino.
2. Sono compiti del Consiglio Interscuola di Dottorato:
 - a) il coordinamento dell'attività delle Scuole di concerto anche con strutture analoghe di altri Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - b) la promozione delle Scuole dell'Università di Torino e il loro potenziamento (in particolare per le loro attività nazionali ed internazionali) di concerto e con il supporto di enti locali, Fondazioni, ecc.;
 - c) l'adozione di strumenti per la verifica (ex ante, in itinere ed ex post) della qualità e della funzionalità delle Scuole, anche in collaborazione con il Nucleo di Valutazione.

TITOLO II: CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Sezione I: Istituzione e Organi

Art. 9 – Istituzione

1. L'Università di Torino istituisce corsi di Dottorato di Ricerca come unica sede (Dottorati di Ateneo) o in consorzio con Università italiane o dell'Unione Europea in network Erasmus Mundus, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, personale, strutture ed attrezzature idonee.
2. I Dottorati di Ateneo sono istituiti con Decreto del Rettore previo :
 - a) parere della Scuola cui il Dottorato intende afferire;
 - b) parere favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) approvazione del Senato Accademico.
3. I Dottorati InterAteneo afferiscono alle Scuole di Dottorato di Ricerca InterAteneo di cui all'Art. 1 comma 3. Per l'istituzione si applica quanto indicato all'articolo 9 comma 2.
4. Ai fini dell'istituzione di Dottorati di ricerca in consorzio o in convenzione, le Università consorziate o i soggetti convenzionati, dovranno fornire idonea documentazione dell'impegno assunto reciprocamente dai Rettori delle Università interessate, o, per loro delega, dai Collegi dei Docenti di cui successivo Art. 13, o dai responsabili degli enti convenzionati.
5. I Dottorati Internazionali Erasmus Mundus sono regolati dalla disciplina comunitaria e dalle norme di cui all'Allegato 3.

Art. 10 – Requisiti

1. Sono requisiti di idoneità necessari ai fini dell'istituzione di un Dottorato:
2. Il riferimento del Dottorato, nelle tematiche scientifiche e nella denominazione, a ambiti di ricerca sufficientemente ampi e trasversali tali da coinvolgere, per quanto possibile, più aree scientifico-disciplinari anche sulla base della classificazione delle aree di ricerca dello European Research Council (http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Panel_Structure_Descriptors_29_02_2008.pdf)
3. La previsione di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo nei dottorandi delle capacità individuali necessarie allo svolgimento, in maniera indipendente e in gruppo, di attività di ricerca di alta qualificazione e di trasferimento tecnologico.
4. La possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze di ricerca in un contesto di attività lavorative anche al di fuori dell'Ateneo;
5. L'identificazione di un Coordinatore, un Collegio di Docenti e di Tutor con documentata produzione scientifica negli ultimi cinque anni nelle aree di riferimento del Dottorato e valutata sulla base dei parametri indicati nell'Allegato 4. Il numero di docenti del Collegio e di Tutor deve essere proporzionato ai dottorandi in formazione secondo quanto stabilito dai successivi Artt. 13-15.
6. La disponibilità di strutture didattiche e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi e di adeguate risorse finanziarie.

Art. 11- Organi

1. Sono organi dei Dottorati:

- a) Il Coordinatore.
- b) Il Collegio dei Docenti.

Art. 12 - Coordinatore

1. Il Coordinatore è un professore a tempo pieno in servizio presso l'Università degli Studi di Torino in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 10 comma 5. E' eletto dal Collegio dei Docenti tra i suoi componenti. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta.

2. Il Coordinatore:

- a) rappresenta il Dottorato nei rapporti interni ed esterni;
- b) è membro di diritto del Consiglio della Scuola cui afferisce il Dottorato;
- c) coordina le attività didattiche e scientifiche del Dottorato;
- d) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e ne cura l'attuazione delle delibere.

3. Nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio della Scuola cui afferisce il Dottorato, di cui al precedente art. 2, comma 3, presenta al Consiglio la proposta di istituzione annuale del Dottorato secondo la normativa vigente e ne cura gli atti conseguenti.

Art. 13- Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è costituito da almeno 5 professori o ricercatori dell'Università degli Studi di Torino in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 10 comma 5.

2. I professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Torino possono afferire, a qualsiasi titolo, ad un solo Dottorato.

3. Fanno parte del Collegio dei Docenti una rappresentanza dei dottorandi in misura pari al 20%, limitatamente alla discussione delle materie riguardanti l'organizzazione della didattica.

4. Possono far parte del Collegio dei Docenti studiosi e/o esperti italiani e stranieri, in numero non superiore a quello dei componenti dell'Università, in possesso di adeguate competenze scientifiche e didattiche in relazione alle specifiche finalità formative del Dottorato.

5. Il numero complessivo dei docenti del Collegio deve essere pari ad almeno 1/4 del numero di dottorandi in formazione

6. Il Collegio dei Docenti:

- a) organizza l'attività di formazione alla ricerca e la didattica del corso ed assegna i carichi didattici ai Tutor;
- b) propone e organizza eventuali curricula formativi interni al Dottorato in relazione a specifiche e motivate esigenze didattiche;
- c) cura e organizza gli esami di ammissione, gli esami finali dei dottorandi e le verifiche in corso di studio;
- d) affida ciascun dottorando a un Tutor sulla base, per quanto possibile, delle opzioni espresse nella domanda di ammissione al corso di Dottorato;
- e) comunica ai Direttori dei Dipartimenti interessati gli affidamenti dei dottorandi ai rispettivi Tutor per gli adempimenti di cui all'Art. 22;

- f) coordina le attività dei Tutor e verifica i progressi di ogni dottorando sulla base dei sistemi di monitoraggio e valutazione interna dei risultati ottenuti, di cui all'Art. 2 comma 3;
- g) assegna eventuali Tutor esterni ai dottorandi;
- h) approva la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- i) propone al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi e per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 14- Tutor

1. La funzione di Tutor è assunta da professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Torino in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 10 comma 5.
2. Il numero complessivo dei Tutor deve essere sufficiente a garantire un rapporto adeguato con i dottorandi in formazione e, in ogni caso, non inferiore a 1:2.
3. Il numero complessivo dei Tutor, non considerando i componenti del Collegio che eventualmente assolvono anche tale funzione, deve essere almeno pari a quello dei docenti e ricercatori dell'Università degli Studi di Torino facenti parte del Collegio di cui al precedente Art. 13.
4. Costituiscono altresì requisiti necessari per assumere l'incarico di Tutor:
 - a) l'identificazione di uno o più temi di ricerca/progetti di tesi oggetto dell'attività del dottorando
 - b) l'impegno a seguire l'intero percorso formativo del dottorando/i eventualmente assegnato/i dal Collegio e a assumere il ruolo di relatore della tesi finale di Dottorato.
 - c) la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del progetto di ricerca proposto al dottorando.
5. Se in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 4, i componenti del Collegio dei Docenti assumono anche il ruolo di Tutor.
6. Ciascun Tutor non può svolgere la propria attività per un numero superiore a 2 dottorandi per ciascun ciclo di Dottorato e, comunque, per un numero complessivo di dottorandi superiore a 3 (per i Dottorati di durata triennale) o 4 (per i Dottorati di durata quadriennale).

Art. 15- Tutor esterni

1. I Tutor esterni sono studiosi e/o esperti italiani e stranieri in possesso di adeguate competenze scientifiche e didattiche in relazione alle specifiche finalità formative del Dottorato.
2. I Tutor esterni collaborano con i Tutor e possono assumere il ruolo di correlatori della tesi finale di Dottorato.

Art. 16 - Finanziamenti

1. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio per la partecipazione ai corsi di Dottorato sono coperti con:
 - a) finanziamenti ministeriali;
 - b) finanziamento dell'Ateneo sede amministrativa o degli Atenei sedi consorziate, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - c) finanziamenti di Dipartimenti o centri interdipartimentali dell'Ateneo;
 - d) finanziamenti acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati. Nelle relative convenzioni verranno esplicitamente dichiarate le modalità di erogazione ai

dottorandi delle borse di studio da parte dell'ente convenzionato, fatte salve le prerogative di controllo, tutela e vincolo, anche mediante stipula di atto di fideiussione, che l'Università di Torino pretenderà a garanzia del patto.

Sezione II: Accesso

Art. 17 – Ammissione ai corsi

1. Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea di magistrale o di equivalente titolo accademico anche conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. La selezione per l'accesso ai corsi di Dottorato è pubblica, previa emanazione da parte del Rettore del relativo bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, resa nota anche attraverso il portale di Ateneo.
3. Il bando deve comunque indicare:
 - a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento. Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Università;
 - c) i contributi a carico dei dottorandi di ricerca e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art. 18;
 - d) i contributi per la partecipazione al concorso secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.
 - e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - f) l'indicazione che possono iscriversi sotto condizione di effettivo conseguimento della laurea, anche i candidati che prevedono di laurearsi entro la data della prima prova.
4. Gli esami di ammissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgono secondo le modalità indicate nell'Allegato 5.
5. Ogni Dottorato di ricerca potrà destinare fino ad 1/2 di posti all'anno per candidati residenti all'estero che potranno essere ammessi al corso sulla base della sola valutazione dei titoli. In tal caso, tuttavia, una verifica particolarmente severa delle attitudini alla ricerca e del profitto agli studi del candidato, dovrà essere effettuata dal Collegio al compimento del primo anno di Dottorato di ricerca. Eccezioni a questa norma potranno essere deliberate dal Senato Accademico su motivate proposte dell'area scientifica.
6. Il numero minimo di ammessi a ciascun Dottorato di ricerca (con o senza borsa di studio) non può essere inferiore a 4 (quattro).

Art. 18 - Contributi per accesso e frequenza

1. I criteri per la definizione dei contributi di accesso e frequenza ai corsi sono i seguenti:
 - a) I contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
 - b) I dottorandi di ricerca titolari di borse di studio conferite dalla o dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 3

luglio 1998, n. 210 (agevolazioni fiscali e collocamento in congedo di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della Legge 30 novembre 1989, n. 398) sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi; sono altresì esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi che abbiano superato l'esame di ammissione e che siano titolari di borse di studio erogate da enti pubblici e privati con i quali l'Università di Torino ha stipulato la relativa convenzione. Possono anche essere esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di Dottorato gli studiosi stranieri il cui titolo di studio sia stato riconosciuto equipollente ai titoli

richiesti per l'ammissione al concorso, che abbiano superato l'esame di ammissione e che siano titolari di borse di studio erogate dalle rispettive nazioni di provenienza.

Art. 19 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di Dottorato, nominata dal Rettore con proprio decreto, è costituita da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.

Tale Commissione può essere integrata con esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, in misura non superiore a due.

2. Nel caso di Dottorati di ricerca istituiti da consorzi o a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale o a seguito di convenzioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri, la Commissione, le modalità e i tempi di ammissione sono definiti secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Sezione III attività dei dottorandi

Art. 20 - Inizio corsi e attività dei dottorandi

1. I corsi di Dottorato hanno inizio il 1° gennaio.

2. I dottorandi sono tenuti a frequentare i corsi di Dottorato e a svolgere attività di ricerca secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.

3. Ai fini dell'ammissione all'anno successivo gli iscritti hanno l'obbligo di presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'attività svolta. Tale relazione deve essere presentata non prima del 1° novembre e non oltre il 30 novembre.

4. Entro il 31 dicembre, previo parere favorevole al proseguimento del corso da parte del Collegio dei Docenti, i dottorandi devono provvedere ad iscriversi al successivo anno di corso. L'iscrizione si intende formalizzata mediante il pagamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di cui al Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 21 - Durata del corso

1. I corsi di Dottorato hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro.

2. Il Consiglio della Scuola può, con apposita delibera, individuare ex ante i requisiti oggettivi in base ai quali possa essere concesso ai singoli dottorandi di ridurre la durata del Dottorato.

3. Il dottorando, in possesso dei requisiti di cui sopra e ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, viene ammesso alla discussione anticipata dell'esame finale.

4. In ogni caso la riduzione della durata del corso di Dottorato non può essere maggiore di sei mesi per i corsi di durata triennale e di otto mesi per i corsi di durata quadriennale.

Art. 22 – Sede di attività

1. I dottorandi operano presso il Dipartimento di afferenza del Tutor ovvero presso altra struttura idonea, fermi restando compiti e responsabilità del Tutor designato.
2. Il Direttore del Dipartimento, ovvero il responsabile della struttura individuata dal Consiglio della Scuola:
 - a) comunica all'Amministrazione dell'Ateneo (Ufficio deputato alla gestione amministrativa dei Dottorati) e al Direttore della Scuola l'avvenuto inserimento del dottorando nelle attività di studio e di ricerca nella propria struttura;
 - b) certifica la disponibilità di spazio, attrezzature e fondi di ricerca necessari allo svolgimento dell'attività del dottorando;
 - c) cura l'adempimento degli obblighi di legge per quanto attiene alla normativa sulla prevenzione e protezione dai rischi e sorveglianza sanitaria nonché quella relativa ad eventuali infortuni sul lavoro.
3. Per ciascun dottorando deve essere garantito un periodo di formazione fuori sede, senza tuttavia superare la metà della durata effettiva del corso di cui all'art. 21.

Art. 23 - Sospensione dell'attività

1. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternità – così come disciplinato nell'apposito Regolamento - e di servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la sospensione è di durata superiore a 30 giorni, non può essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.

Art. 24 - Borse di studio

1. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a., della Legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni (adeguamento importi borse di studio).
2. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
3. Il numero di borse di studio conferite dalla o dalle Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 3 Luglio 1998, n. 210 non deve essere inferiore alla metà dei dottorandi di ricerca.
4. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivo dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dalla o dalle Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione all'art. 5, comma 1, lettera b). della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni
5. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso. Il pagamento della borsa di studio è a cadenza mensile posticipata. La corresponsione

della borsa di studio cessa nei confronti del borsista che rinunci alla prosecuzione del corso di Dottorato o che non venga ammesso all'anno successivo. Viene, altresì, sospesa quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 23 del presente Regolamento. L'erogazione della borsa verrà inoltre interrotta a seguito di comunicazione da parte del Coordinatore del Dottorato di ogni grave inadempimento degli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste dal corso di Dottorato, dalla data di interruzione dell'attività.

6. L'importo della borsa di studio può essere aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50% ed il pagamento viene effettuato alla fine del soggiorno stesso. Per periodi superiori ai due mesi di soggiorno all'estero, il Coordinatore del corso può certificare la permanenza all'estero del borsista al fine di consentire il pagamento suddiviso in più ratei e non in un'unica soluzione a soggiorno concluso..

7. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca dei borsisti.

8. Chi abbia usufruito, anche parzialmente di una borsa di studio di Dottorato, non può fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove possibile, di quanto già percepito.

Art. 25 –Incompatibilità

1. L'iscrizione a un corso di Dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o corsi di Dottorato nonché con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da Istituti privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, L127/1997.

2. All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza.

3. All'atto dell'iscrizione, ovvero immediatamente al verificarsi del fatto, il dottorando deve dichiarare se svolga attività lavorativa (autonoma o dipendente); la valutazione della compatibilità di essa con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è demandata, caso per caso, al Collegio dei Docenti che si esprime con delibera motivata.

4. Al pubblico dipendente, ammesso ai corsi di Dottorato di ricerca vincitore di borsa, si applica la normativa vigente.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma. 8 della Legge 210 del 3/7/1998 ai dottorandi di ricerca è consentita una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa, salvo divieto da parte del Collegio dei Docenti del Dottorato. La collaborazione didattica è facoltativa, non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

6. Ai sensi della Legge 14/1/99 n. 4 gli ammessi al Dottorato di ricerca presso strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il Dottorato possono essere impiegati nell'attività assistenziale.

7. Colui che è già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di Dottorato di ricerca non coperto da borsa.

Sezione IV modalità di conseguimento del titolo

Art. 26 - Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore entro il 15 gennaio di ogni anno su proposta del Collegio dei Docenti che, entro il 15 dicembre dell'anno conclusivo del corso, provvederà a far pervenire l'opportuna delibera delle designazioni al Rettore stesso. La predetta Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato di ricerca e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La Commissione può essere integrata da esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere in misura non superiore a due. La designazione della Commissione deve prevedere, oltre ai membri effettivi, un pari numero di supplenti. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dal decreto rettorale di nomina.

2. Nel caso di Dottorati di ricerca istituiti a seguito di accordi inter-universitari (consorzi) o internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

3. Decorso il termine di cui al precedente punto 1), la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 27 - Presentazione della tesi e istanza di proroga

1. A conclusione del corso di Dottorato di ricerca, il candidato all'esame finale dovrà presentare la tesi al Collegio dei Docenti che, entro il 5 dicembre, provvederà con propria delibera a valutare l'attività svolta dal dottorando di ricerca e ad esprimere un giudizio di ammissibilità all'esame finale. In caso di mancata ammissione il candidato non potrà sostenere l'esame finale. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

L'invio delle tesi ai Commissari avverrà, a cura del candidato, secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti ovvero del Coordinatore.

3. Il Collegio dei Docenti, su richiesta del candidato, può concedergli una proroga fino ad un massimo di dodici mesi. La proroga non può essere concessa per più di una sola volta.

Art. 28 - Esame finale

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica della tesi. La Commissione dovrà, al termine della prova, formulare un giudizio di merito sulla tesi e sulla discussione.

2. I candidati che non superano positivamente l'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca possono ripeterlo, su richiesta, una seconda volta entro dodici mesi, pena la decadenza. A tal fine il Collegio dei Docenti è tenuto a proporre una nuova Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 26 del Regolamento.

3. Il titolo è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

Successivamente al conseguimento del titolo, sarà cura del candidato provvedere al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Università provvederà ad effettuare il deposito della tesi a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Firenze, Roma e Torino.

Sezione V Internazionalizzazione

Art. 29 – Tipologie di accordi con Università straniere

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito delle Scuole di Dottorato e dei Dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o enti stranieri, convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela, il rilascio di titoli doppi o congiunti, e il conseguimento della menzione di "Doctor Europaeus".

Art. 30 - Dottorati di ricerca in co-tutela di Tesi

1. L'Ateneo stipula accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo di Torino e di un docente dell'università partecipante.

2. Ogni programma di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi quadro internazionali di co-tutela, oltre alla stipula della convenzione nominativa in capo allo studente. In assenza di convenzione preesistente dovrà essere stipulato un accordo quadro tra le Università.

3. Le modalità di attuazione di una convenzione di co-tutela sono disciplinate nell'allegato 6 del presente Regolamento.

TITOLO III: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

Limitatamente alla fase di prima applicazione (XXVI ciclo) non si richiede al Consiglio della Scuola di Dottorato di esprimere il parere sull'istituzione del Dottorato di cui all. Art. 9, comma 2.

Art. 32

Limitatamente e soltanto in fase di prima applicazione (XXVI ciclo) lo IEL-International PhD Programme in Comparative Analysis of Institutions, Economics and Law dell'Università degli Studi di Torino viene equiparato ad un Dottorato in network Erasmus Mundus.

Su questo presupposto si precisa quanto segue:

1. Lo IEL non rientra nei limiti imposti al numero di Dottorati nelle singole Scuole di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a);

2. Il Coordinatore dello IEL partecipa al Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Umane e Sociali;

3. L'attivazione dello IEL per il XXVI ciclo è in ogni caso subordinata al parere favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Art. 9 comma 2;

4. Si applicano in ogni caso i requisiti di cui all'Art. 10;
5. In deroga all'Art. 12 comma 1 il Coordinatore dello IEL è un professore universitario in servizio presso un Ateneo italiano;
6. Si applicano in ogni caso i requisiti di cui all'Art. 13 commi 1, 2, 4 e 5;
7. Per la costituzione del Collegio dei docenti si deroga a quanto previsto all'Art. 13 commi 3 e 6, lett. d), e), f) e g);
8. Si deroga a quanto previsto agli Artt. 14 e 15.

Allegato 1

Criteri riutilizzo borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite

Art. 1 – Attribuzione borse non completamente fruite

1. Le borse di Dottorato di ricerca non completamente fruite sono riassegnate, nei modi e nei termini indicati negli articoli seguenti, a condizione che il residuo copra almeno un anno di borsa.
2. Le borse di Dottorato di ricerca di cui al DM 198 “Fondo per il sostegno dei giovani” non completamente fruite sono riattribuite secondo quanto previsto al successivo art. 6.
3. Le borse di Dottorato di ricerca finanziate da Enti esterni non completamente fruite sono riassegnate secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con l’Ente finanziatore.

Art. 2 – Attribuzione allo stesso Dottorato

1. Le borse di Dottorato residue vengono assegnate, d’ufficio, secondo l’ordine di graduatoria iniziale, agli iscritti, con posto libero, dello stesso Dottorato e dello stesso ciclo nell’ambito del quale si sono rese disponibili.

Art. 3 – Attribuzione ad altro Dottorato

1. In mancanza di candidati idonei ai sensi dell’articolo 2, il Direttore della Scuola di Dottorato, nell’ambito del quale il residuo si è reso disponibile può, previo accordo con il Consiglio della Scuola, richiedere che sia assegnato ad altro corso di Dottorato della Scuola dello stesso ciclo.
2. In tal caso l’assegnazione dovrà essere fatta sempre secondo l’ordine della graduatoria iniziale.
3. Qualora la richiesta del Direttore non sia avanzata entro tre mesi dal momento in cui il residuo si è reso disponibile, non è più possibile procedere all’attribuzione.

Art. 4 – Residui non attribuiti

1. I residui non attribuiti a norma degli articoli precedenti, nonché i residui che coprano meno di un anno di borsa di studio, restano a disposizione della Scuola di Dottorato.

Art. 5 – Cumulo residui

1. Qualora all’interno della Scuola di Dottorato, si rendano disponibili più residui di borse di Dottorato anche attribuite a cicli diversi, il Consiglio della Scuola può deliberare di cumularli in un’unica borsa di Dottorato e di attribuirli esclusivamente al ciclo da attivarsi nell’anno successivo.
2. In tal caso il Consiglio stabilirà anche a quale Dottorato la nuova borsa di studio dovrà essere attribuita.

Art. 6 – Borse DM/198 “Fondo per il sostegno dei giovani”

1. Le borse di Dottorato denominate “Fondo per il sostegno dei giovani” non completamente fruite possono essere assegnate a iscritti con posto libero allo stesso Dottorato e ciclo che siano impegnati nella medesima ricerca finanziata dal Fondo.

2. In mancanza di candidati idonei di cui al comma 1 le borse, previa integrazione, possono essere messe a concorso, per lo stesso Dottorato, nel ciclo successivo.

Art. 7 Norma finale

1. I criteri di cui sopra si applicano a partire dal ciclo XXVI. Restano pertanto esclusi i residui resi disponibili sui cicli precedenti.

Allegato 2

Linee guida per l'organizzazione in crediti formativi dei corsi di Dottorato di ricerca

1. Il numero di crediti conseguibili nell'arco dell'anno accademico è di norma fissato in 60.
Eventuali crediti aggiuntivi potranno essere presi in considerazione, secondo criteri che saranno stabiliti dalle singole Scuole, nella valutazione complessiva finale del dottorando.
2. I crediti non sono in alcun caso mutuabili da corsi di studio di livello inferiore (I e II livello).
3. Il Collegio dei Docenti del Dottorato, su proposta del docente guida/tutore, può, qualora lo ritenga necessario, verificata la sussistenza di necessità di integrazioni in singole discipline propedeutiche alla finalità complessiva del progetto di formazione, richiedere al dottorando la frequenza a corsi attivati nell'ambito di Lauree di I o II livello. Tale attività non concorrerà all'acquisizione dei crediti necessari al raggiungimento del monte ore annuale.
4. Per qualsiasi tipo di attività didattica la verifica consiste in una relazione scritta che farà parte integrante della relazione sull'attività di ricerca svolta al termine di ciascun anno di Dottorato ai fini dell'ammissione agli anni successivi di corso o all'esame finale.
5. I crediti possono essere di 2 tipi: crediti di formazione teorica (seminari, conferenze, workshop, corsi di aggiornamento, ecc.) e crediti di formazione pratica alla ricerca (attività di ricerca svolta sotto la supervisione del docente guida/tutor assegnato dal Collegio dei Docenti, pubblicazione dei risultati della ricerca, partecipazione attiva e/o organizzazione di convegni, congressi e seminari, ecc.).
6. I crediti di formazione teorica non possono eccedere il 50% del totale per il primo anno, il 25% per il secondo anno, il 10% il terzo anno e eventuali anni successivi.
7. I crediti di formazione pratica alla ricerca devono concorrere alla produzione della relazione annuale e/o dell'elaborato finale da discutere per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
8. Il progetto formativo che rappresenterà l'argomento dell'elaborato finale deve essere stabilito per ciascun dottorando entro il termine del primo anno di corso.
9. Sono da definire a carico delle singole Scuole di Dottorato il valore in termini orari dei crediti e le modalità di eventuali riconoscimenti di crediti aggiuntivi e/o di attività formative svolte al di fuori del programma del corso di Dottorato.
10. L'elaborato finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca deve consistere in una tesi di ricerca contenente risultati originali ottenuti dal candidato.
11. La certificazione dei crediti conseguiti dal dottorando verrà fatta dal Coordinatore del Dottorato.
12. Il conferimento di incarichi per lo svolgimento di seminari verrà formalizzato dal Coordinatore del Dottorato; per lo svolgimento di cicli di seminari e corsi all'interno del Dottorato, il Direttore formalizzerà la delibera del Collegio dei Docenti.

Allegato 3

Disciplina di attivazione dei Dottorati Erasmus Mundus

Art. 1 - Obiettivi generali del programma

1. Con Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 è stato lanciato il Programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per la mobilità e la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore.
2. Il nuovo programma prevede la costituzione di una rete di corsi di studio di secondo e terzo ciclo (livello Master e Dottorato, secondo quanto stabilito dal processo di Bologna), integrati a livello internazionale, con successiva erogazione di borse di studio finanziate dall'Unione europea, destinate sia a studenti dell'UE sia a studenti di Paesi terzi che partecipano ai corsi selezionati.

Art.2 - Caratteristiche dei corsi Erasmus Mundus Joint Doctorate – EMJD

1. I Dottorati congiunti Erasmus Mundus:
 - a) sono progettati come programmi di formazione e ricerca di durata triennale (in alcuni casi il percorso formativo potrà essere completato in un periodo massimo di 4 anni);
 - b) gli EMJD sono realizzati da consorzi di istituzioni di istruzione superiore europee e di Paesi terzi, che possono coinvolgere anche enti, centri e laboratori di ricerca; ai consorzi possono essere associati anche aziende, associazioni professionali, enti pubblici o privati;
 - c) si svolgono in ambienti di eccellenza scientifica riconosciuta e privilegiano l'adozione di paradigmi innovativi e nuovi approcci per la formazione dei candidati dottorali;
 - d) coinvolgono candidati dottorali europei e di Paesi terzi, riservando ogni anno un certo numero di posti a titolari di borse di ricerca Erasmus Mundus;
 - e) prevedono procedure comuni di ammissione, selezione, supervisione, verifica e valutazione, indipendentemente dalle sedi nelle quali i candidati dottorali svolgeranno la loro formazione;
 - f) prevedono periodi di formazione/ricerca in almeno due Paesi europei diversi rappresentati all'interno del consorzio; ciascuno di questi percorsi di mobilità deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi formativi del Dottorato e deve durare almeno 6 mesi (non necessariamente consecutivi);
 - g) nel caso di Dottorati realizzati da consorzi che coinvolgono istituzioni di istruzione superiore e altri enti di Paesi terzi, prevedono che almeno due terzi del Dottorato siano svolti in Europa;
 - h) portano al conseguimento di un titolo di Dottorato congiunto, oppure doppio o multiplo; i titoli congiunti di Dottorato sono riconosciuti da tutti i Paesi coinvolti;
 - i) prevedono la copertura previdenziale dei candidati dottorali con assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e congedo parentale;
 - j) fatta salva la lingua (o le lingue) utilizzata nella formazione, prevedono l'uso di almeno due lingue europee parlate nei Paesi rappresentati nel consorzio; secondo le opportunità, ai candidati dottorali sono assicurate la preparazione e l'assistenza linguistica.

Art. 3 - Modalità di partecipazione

1. La Commissione europea pubblica ogni anno un bando Erasmus Mundus (call for proposals), con il quale detta le modalità di partecipazione e presentazione dei progetti da finanziare.
2. Le Università o enti di ricerca interessati potranno presentare i progetti di Dottorato congiunto in collaborazione con altri Atenei europei o di Paesi terzi entro i termini e con le modalità prescritte nel bando, tenuto conto delle linee guida della Commissione.
3. Una volta approvati i progetti, i consorzi di Università o enti Erasmus Mundus pubblicano periodicamente dei propri bandi attraverso i quali selezionano i candidati per l'ammissione ai corsi di Dottorato etichettati "Erasmus Mundus". I tempi di erogazione del finanziamento e le modalità di gestione del progetto devono tener conto delle linee guida al programma EM pubblicate dalla Commissione europea sul sito di riferimento.

Art. 4 - Modalità di partecipazione al prossimo bando 2011-2012 – ipotesi calendario

1. Pubblicazione bando europeo: gennaio 2011
2. Costituzione di una rete di cooperazione internazionale;
3. Redazione di un progetto EMJD a cura dell'Ateneo coordinatore del consorzio e presentazione alla Commissione entro presumibilmente il 30 aprile 2011;
4. Esiti della valutazione dei progetti a settembre 2011 e successiva assegnazione dei fondi a novembre 2011;
5. Redazione da parte del consorzio di un bando per il reclutamento degli studenti – dicembre 2011;
6. Inizio dei corsi EMJD a decorrere da gennaio 2012.

Art. 5 - Presentazione delle domande d'ammissione ai corsi

1. I bandi per la selezione e l'ammissione a ciascun Dottorato congiunto Erasmus Mundus indicano i requisiti di ammissione, le procedure per la presentazione delle domande e i criteri di selezione dei candidati dottorali. Ciascun consorzio definisce autonomamente il contenuto dei bandi, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Programma.
2. Le informazioni relative ai bandi e, in generale, a tutti gli aspetti rilevanti dei corsi sono diffuse attraverso i siti internet che ciascun consorzio selezionato ha attivato.
3. Una volta approvato il progetto dovrà essere reiterato per 5 edizioni consecutive.

Allegato 4

Parametri di valutazione dei docenti

1. Metodologia per il calcolo delle fasce di produttività scientifica:

- a) si considerano i prodotti scientifici chiusi in stato definitivo presenti sull'applicativo del Catalogo di Ateneo (modulo U-GOV Ricerca del Cineca) in cui ciascun docente compare come autore riconosciuto. I prodotti considerati in occasione della valutazione sono quelli relativi all'ultimo quinquennio disponibile.
- b) il punteggio si ottiene applicando ai prodotti la pesatura di cui allo schema del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- c) a ciascun docente vengono applicati i pesi previsti sulla base della sua appartenenza all'area scientifico-disciplinare da Statuto
- d) i docenti vengono poi ordinati sulla base del punteggio in ciascuna area scientifico-disciplinare.
- e) vengono individuati in ciascuna area il 25° e 75° percentile della distribuzione ottenuta dall'ordinamento.

2. Risultano, in ciascuna area scientifico-disciplinare:

- in fascia A i docenti con punteggio superiore o uguale al 75°
- in fascia B i docenti con punteggio tra 25° e 75° percentile
- in fascia C i docenti con punteggio inferiore al 25° percentile
- in fascia D i docenti che nel periodo di riferimento hanno punteggio inferiore alla soglia minima prevista per la produttività su base quinquennale.

Allegato 5

Modalità di svolgimento esami di ammissione

1. L'esame di ammissione, volto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, potrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità:

- a) prova scritta e colloquio orale
- b) valutazione dei titoli e colloquio orale

2. Durante le prove la Commissione può richiedere una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.

3. La Commissione dispone di 60 punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prima prova con una valutazione non inferiore a 40/60.

4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.

5. I candidati residenti all'estero potranno concorrere per posti riservati, se previsti dal singolo Dottorato, sulla base della sola valutazione dei titoli secondo criteri predefiniti dalla Commissione esaminatrice.

6. I candidati saranno ammessi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di Dottorato di Ricerca.

7. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria.

8. Qualora le rinunce avvengano dopo l'inizio dei corsi si procederà allo scorrimento di graduatoria su richiesta del Coordinatore del Dottorato e a condizione che la rinuncia si sia verificata entro e non oltre due mesi dall'inizio dei corsi.

Allegato 6

Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi

1. La convenzione di co-tutela disciplina le modalità di attuazione del programma congiunto di Dottorato ed è stipulata a favore di singoli dottorandi, previa approvazione del Collegio dei Docenti del Dottorato in conformità alle seguenti disposizioni:

a. la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata **non oltre il diciottesimo mese** dall'inizio del corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio Docenti del Dottorato può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela, che in ogni caso **non potrà essere stipulata al terzo anno**;

b. viene designato un Direttore di tesi in ciascuna delle Università col compito di seguire l'attività di ricerca del dottorando. Il Direttore di tesi è un professore o ricercatore di ruolo in servizio presso gli Atenei coinvolti in qualità di membro del Collegio dei Docenti del Dottorato proponente la co-tutela o di tutor;

c. lo studente è iscritto in entrambe le Università, ma il pagamento delle tasse universitarie è corrisposto solamente all'Università di provenienza, o secondo quanto stabilito dalla co-tutela in accordo tra le parti;

d. la preparazione della tesi viene effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni coinvolte. La durata del soggiorno può variare tra i sei e i diciotto mesi nell'arco di tre/quattro anni di Dottorato;

e. le modalità di redazione e di discussione della tesi sono definite in accordo tra i partner, secondo i regolamenti vigenti in ciascuna Università.

f. ai fini dell'esame finale lo studente deve provvedere al deposito della tesi secondo quanto previsto al precedente art. 27;

g. L'esame finale è sostenuto in seduta unica in una delle sedi partner a scelta, di fronte ad una commissione mista;

h. la commissione per l'esame finale, nominata dai Rettori dei due Atenei, sarà composta in egual numero da professori o ricercatori universitari di ruolo in servizio presso Università o Enti di Ricerca, e dovrà comprendere almeno quattro membri. Possono partecipare alla discussione in qualità di esperti, ma non alla valutazione, anche membri esterni agli Atenei coinvolti. I Direttori di tesi possono, in accordo tra le parti, non prendere parte alla valutazione finale. Il Presidente della commissione dovrà redigere un verbale d'esame, possibilmente nelle due lingue, che sarà controfirmato da tutti i componenti;

i. le spese di missione della commissione di cui alla lettera g), qualora non espressamente definite nell'accordo di co-tutela, saranno a carico dell'Ateneo sede di prima immatricolazione del dottorando;

j. al termine del percorso congiunto ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di ricerca, o equipollente, rilasciando un titolo doppio o congiunto reciprocamente riconosciuto dalle Università partecipanti alla co-tutela.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Collegio dei docenti del Dottorato procederà alla

valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso l'Università partecipante ai fini dell'ammissione all'anno successivo.